



COMUNE DI BADOLATO

Provincia di Catanzaro

C.so Umberto I, n.192 - 88060

C.F.-P.IVA 00164790792

Telefono 0967/ 85000 - Delegazione 0967/814217

P.E.C.: amministrativo.comunebadolato@asmepec.it

e-mail: comunebadolato542@gmail.com



AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINA	
N.	DATA
42	07/03/2024

REGISTRO GENERALE	
N.	DATA
84	07/03/2024

OGGETTO: Impegno di spesa e affidamento incarico legale in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 28/02/2024

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 27/05/2023 che ha approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativa al periodo 2023 -2025 (art. 170, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000)";

Richiamata deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 08/07/2023 che ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025 (art. 151 D.lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.lgs. n. 118/2011)";

Visto il Decreto Sindacale n. 19 del 01/08/2023 avente ad oggetto "Nomina del Responsabile dell'Area Finanziaria";

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 28/02/2024 avente ad oggetto: "Impugnativa dinnanzi al TAR Calabria – Catanzaro della deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico n. 4 del 09/01/2024 – Atto di indirizzo" con la quale:

- si prende atto "*della deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni del Versante ionico n. 4 del 09/01/2024, ad oggetto "Presa atto delibera del Consiglio del Comune di Badolato n. 22 del 25/08/2023 – Conferma delibera n. 4/2023"*";
- si ritiene "*necessario e opportuno impugnare la deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico n. 4 del 9/1/2024 in quanto illegittima e gravemente pregiudizievole per gli interessi e i diritti dell'Ente*";
- si da atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Amministrativa, al fine di individuare un legale che tuteli i diritti dell'Ente nelle sedi competenti;
- si autorizza "*il Sindaco a sottoscrivere l'apposita procura alle liti*";

Richiamati:

- la decisione del Consiglio di Stato, sez. V, n. 2730 dell'11/05/2012, con la quale viene precisato che il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto d'opera

intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica;

- l'art. 17 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 che espressamente esclude dall'applicazione delle disposizioni del Codice degli appalti la rappresentanza legale in giudizio;
- la sentenza del 6 giugno 2019 (C264/2018) della Corte di Giustizia dell'Unione europea, le cui sentenze interpretative hanno portata generale e prevalente sulle disposizioni incompatibili degli ordinamenti interni, con cui è stato chiarito che gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa appaltistica generale - ai sensi dell'art. 10, lettera d), I e II) della direttiva 24/2014, corrispondente alle ipotesi dell'articolo 17, lettera d) del codice dei contratti pubblici – in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni possono essere rese “(...) solo nell'ambito di un rapporto intuitus personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza (...)”;
- la Corte dei conti, sezione giurisdizionale Regione Lazio, che con la sentenza 08 giugno 2021, n. 509 ha ribadito la legittimità di affidamento di incarichi a legali esterni all'Amministrazione senza avvalersi di una procedura concorsuale in quanto i predetti incarichi connotati da un prevalente elemento fiduciario non sono equiparabili alle c.d. “consulenze esterne”, pur dovendosi rispettare il principio di trasparenza ed economicità. In particolare, i magistrati contabili con la citata sentenza hanno rilevato che gli incarichi legali “in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. V, n. 2730 del 2012; Comm. Speciale n. 2109 del 2017 e n. 22017 del 2018) e con gli indirizzi dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, sono stati inquadrati tra le prestazioni di lavoro autonomo professionale il cui affidamento, sia pur rispettoso dei principi generali in tema di trasparenza ed economicità, è caratterizzato da un preminente elemento fiduciario”;

Ribadito che in merito alla gestione dell'incarico legale di che trattasi, si rilevano l'oggettiva impossibilità di avvalersi di un avvocato dipendente mancando, all'interno della struttura amministrativa, apposito ufficio legale, e la natura assolutamente temporanea ed altamente qualificata della prestazione;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere ad un affidamento diretto, conferendo l'incarico di difesa legale dell'Ente a professionista esterno;

Visto il preventivo offerta pervenuto al protocollo generale dell'Ente, in data 05/03/2024 al n. 1393, degli Avvocati Paolo Clarizia e Pier Paolo Nocito, con studio legale in via Principessa Clotilde n. 2, Roma, ritenuto economicamente vantaggioso, per un importo complessivo di € 13.132.08 (comprensivo di spese generali, C.p.A., IVA);

Ritenuto opportuno procedere all'affidamento di tale incarico, agli Avvocati Paolo Clarizia e Pier Paolo Nocito, con studio legale in via Principessa Clotilde n. 2, Roma, approvando il relativo disciplinare di incarico e impegnando la conseguente spesa;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

Richiamate le linee guida dell'Anac in merito all'affidamento dei servizi legali per cui:

- l'affidamento rientra nella fattispecie prevista dall'art. 17 comma 1 lett. d) del Codice dei Contratti Pubblici, e pertanto si configura la tipologia del contratto d'opera intellettuale di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile consistendo nella trattazione della singola controversia o questione;
- l'art. 17 del D.lgs. n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, “la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii;
- la suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D.lgs. 50/2016 che prevede che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel

rispetto dei principi di “economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...”;

- in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l’affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n.50/2016;

Visti:

- gli artt. 107, 147 bis e 183 del D.lgs. n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. n.62/2013;
- il D.lgs. 33/2013;

Ritenuto pertanto necessario procedere all’assunzione di un regolare impegno di spesa;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il DM 10/03/2014 n.55;

Dato Atto che la presente determinazione è stata predisposta tenendo conto della regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto dettato dal D.L. 174/2012 convertito in legge n.213/2014;

Dato Atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.190/2012, dell’art. 42 D.lgs. 50/2016 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

D E T E R M I N A

Di affidare, per le motivazioni e finalità rese nella Deliberazione di Giunta Comunale 29/2024, l’incarico di difesa e rappresentanza legale in giudizio agli Avvocati Paolo Clarizia e Pier Paolo Nocito, con studio legale in via Principessa Clotilde n. 2, Roma;

Di assumere l’impegno di spesa complessivo di € 13.132,08 (comprensivo di spese generali, C.p.A., IVA) con imputazione al Cap. 931 del bilancio 2024 impegno n. 38;

Di approvare il disciplinare di incarico, allegato al presente provvedimento a farne parte integrale e sostanziale, con il quale si definiscono le condizioni e modalità per lo svolgimento dell’incarico affidato, provvedendo alla contestuale sottoscrizione con il legale affidatario;

Di dare atto, altresì che, salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di conflitto di incompatibilità e/o di conflitto d’interesse, anche potenziale, rispetto all’adozione del presente atto da parte dello scrivente dirigente con particolare riferimento al codice di comportamento di questo Ente e alla normativa anticorruzione, segnatamente ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 c. 9 lett. e) della L. n. 190/2012;

Di demandare a successivo atto la liquidazione dell’importo sopra indicato, che verrà adottato a seguito del ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dal fornitore nel rispetto dell’art. 25 del D.L. 24/04/2014, n.66, convertito in legge 23/06/2014, n.89, previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;

Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del Comune di Badolato ai sensi della vigente normativa in materia.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa f.f.
f.to Francesco Criniti

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

A norma dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, introdotto dalla legge n. 213/2012;

APPONE

Il Parere favorevole di regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Badolato, 07/03/2024

Il Responsabile dell'Area Amministrativa f.f.
f.to Francesco Criniti

Determina Area	Numero	Data
Amministrativa	42	07/03/2024

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Art. 147 bis D.lgs. 267/2000

Si esprime FAVOREVOLE
parere SFAVOREVOLE

Badolato, 07/03/2024

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to Francesco Criniti

VISTO DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Intervento/Capitolo	Importo	Esercizio
38	07/03/2024	931	€ 13.132,08	2024

Badolato, 07/03/2024

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to Francesco Criniti